Région Autonome Vallée d'Aoste

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

GABY

10 novembre 2013

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

SERIE EC12 | PUBBLICAZIONE N. 3

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

PREMESSA

LE PRESENTI ISTRUZIONI HANNO LO SCOPO DI FORNIRE AI COMPETENTI ORGANI UN'OPPORTUNA GUIDA NEL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE ED ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE, REGOLAMENTATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4, DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009, N. 39.

APPOSITI CAPITOLI TRATTANO DEI COMPITI DELLE SEGRETERIE DEI COMUNI, DELL'ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

SI RAMMENTA CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1996, N. 197, HA RECEPITO LA DIRETTIVA COMUNITARIA CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA, EQUIPARANDOLI, PER TALI ASPETTI ED A **TUTTI GLI EFFETTI**, AI CITTADINI ITALIANI. L'ISCRIZIONE NELLE APPOSITE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEVE AVVENIRE, AI FINI DELLA CANDIDATURA, NON OLTRE IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE COMIZI.

COM'É NOTO, I PAESI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA, OLTRE ALL'ITALIA, SONO I SEGUENTI: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

NEL CORSO DELLA PUBBLICAZIONE SONO INDICATE , NEL DETTAGLIO, LE EVENTUALI PROCEDURE RIGUARDANTI I CITTADINI DEI PAESI SUDDETTI.

SI CONFIDA, IN TAL MODO, DI AVER FACILITATO IL COMPITO DEI PRESENTATORI E DEGLI ORGANI COMPETENTI, AFFINCHÉ IL FONDAMENTALE PROCEDIMENTO PREPARATORIO DELLE ELEZIONI, COSTITUITO DALLA PRESENTAZIONE E DALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE, POSSA SVOLGERSI CON LA MASSIMA REGOLARITÀ E SPEDITEZZA.

CAPITOLO I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

§ 1. Elenco dei documenti necessari.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

1) dichiarazione di presentazione della lista;
2) lista dei candidati;
3) moduli di sottoscrizione della lista;
4) modello del contrassegno di lista;
5) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature;
6) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
7) programma amministrativo della lista;
8) eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una della due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, inoltre:

9) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
10) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

L'ufficio elettorale regionale ha predisposto alcuni schemi relativi al procedimento di presentazione delle candidature che i presentatori, se lo ritengono opportuno, potranno prendere a modello (vedi allegati).

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere, innanzitutto, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco con i quali la lista stessa intende collegarsi.

Successivamente dovranno essere indicati i candidati alla carica di consigliere comunale, contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e, a fianco di ognuno di essi, l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'adunanza dei presidenti di seggio.

Il numero di candidati alla carica di consigliere comunale che ogni lista può presentare è stabilito dall'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, ed è correlato alla popolazione residente, in ogni Comune, alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

§ 3. Lista dei Candidati.

La lista dei candidati, che è parte integrante della dichiarazione di presentazione della lista stessa, è vincolata, nella sua composizione numerica, come già indicato nel paragrafo precedente, alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in cui si svolgono le elezioni comunali, nel caso di specie il 31 dicembre 2011.

Pertanto, la lista dei candidati deve osservare i seguenti limiti di rappresentatività: nei Comuni con popolazione **sino a 500 abitanti**: il numero dei candidati alla carica di consigliere comunale **non può essere inferiore a 5, né superiore a 11**;

§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 della legge regionale 4/1995, le liste dei candidati devono essere sottoscritte da elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui vengono presentate; si indicano di seguito le firme di sottoscrizione necessarie: da **non meno di 5 e da non più di 8 elettori** nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e non devono essere compresi tra i candidati.

La raccolta delle firme di sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vice sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il modello del contrassegno di lista;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
- le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate.

Le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui trattasi, i notai, i giudici di pace, cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Si sottolinea che il consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 2013, n. 2671 ha espresso il parere secondo il quale il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena l'applicazione di **gravi sanzioni** (reclusione fino a due anni e multa fino a € 2.065,83) sancite dall'art. 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 5. Modello del contrassegno di lista.

Ogni lista, completa dei nominativi del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco, deve essere rappresentata da un proprio contrassegno.

Il modello del contrassegno di lista deve essere presentato in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm. 10 e in tre esemplari circoscritti da un cerchio del diametro di circa cm. 3.

Il modello del contrassegno può essere disegnato in bianco e nero o a colori e verrà riprodotto, così come rappresentato, sia sulle schede di votazione, sia sul manifesto recante le liste dei candidati.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sui manifesti, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che siano disegnati o riprodotti su carta lucida e che, nel caso di immagini di una certa complessità, accanto ai contrassegni stessi venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono essere iscritte nel cerchio.

Affinché la Commissione Elettorale Circondariale, organo preposto al controllo delle liste dei candidati, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori stessi.

È, inoltre vietato, senza la necessaria autorizzazione, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti, movimenti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, se ritenuto opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

È necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura contenga:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la residenza del candidato;
- la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di vice sindaco;
- la dichiarazione del candidato alla carica di vice sindaco del collegamento con la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e del collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura in una determinata lista da parte di ogni candidato alla carica di consigliere comunale;
- la dichiarazione di non essere candidato in altre liste dello stesso Comune, né in altri Comuni e di non ricoprire attualmente la carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune;
- l'esplicita dichiarazione da parte di ogni singolo candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 58 del DLGS 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che di seguito si riporta integralmente:

"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e

delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate al paragrafo 4.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma di dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, né può, contemporaneamente, essere candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'art. 33, comma 9, della legge regionale 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

§ 8. Programma amministrativo della lista.

L'art. 33, comma 15, della legge regionale 4/1995, prescrive che con la lista dei candidati debba essere presentato il programma amministrativo che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale intendono realizzare nel corso della legislatura. Tale programma deve anche essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, si ritiene, dal momento della presentazione e fino al termine delle elezioni.

Pur in assenza di precise indicazioni di carattere legislativo appare legittimo il convincimento che il programma amministrativo debba essere sottoscritto da tutti i candidati.

§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.

Fermo restando quanto già indicato nel paragrafo 5, relativamente al modello del contrassegno di lista, se le candidature alla carica di sindaco, alla carica di vice sindaco e alla carica di consigliere comunale sono rappresentate da un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico presente in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

§ 10. Candidature di cittadini comunitari.

L'art. 34 bis della legge regionale 4/1995 prevede, per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, la produzione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, di una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione e al riguardo si suggerisce, ove lo si ritenga opportuno, l'adozione degli schemi allegati alla presente pubblicazione.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la presentazione di un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

§ 11. Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione della candidatura sono esenti da bollo e da qualsiasi diritto di segreteria.

CAPITOLO II
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE

§ 12. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata **dalle ore 8 di venerdì 11 ottobre alle ore 12 di sabato 12 ottobre 2013** presso la segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 4/1995).

A tal fine l'ufficio della segreteria comunale osserverà, nei sopracitati giorni, per gli specifici adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, il seguente orario:

- Venerdì 11 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 continuativamente;
- Sabato 12 ottobre dalle ore 8 alle ore 12.

§ 13. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve assegnare un numero provvisorio di presentazione della lista e rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se ritenuti irregolari o presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare le irregolarità riscontrate, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, non risultino allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, ecc.

È, inoltre, compito del segretario comunale accertare che i sottoscrittori della lista siano cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

È, poi, necessario, affinché la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, o dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

CAPITOLO III

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 14. Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale - Intervento della sottocommissione.

Le operazioni della Commissione elettorale circondariale, in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate, sono regolate dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita al riguardo alla Sottocommissione elettorale circondariale, istituita a norma dell'art. 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Si ritiene tuttavia - su conforme parere del Consiglio di Stato - che alle operazioni concernenti l'esame delle candidature possa provvedere anche la Sottocommissione.

Pertanto, il Presidente della Commissione elettorale circondariale, quando lo ritenga necessario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, può affidare alla Sottocommissione esistente i compiti demandati dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 4/1995, alla Commissione elettorale circondariale.

Ciò stante, quanto nei seguenti paragrafi è chiarito in merito alle operazioni della Commissione elettorale circondariale è da intendersi riferito anche alla Sottocommissione alla quale il Presidente della Commissione elettorale circondariale ha demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame ed all'ammissione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

§ 15. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che la Commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati, si fa presente che **dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e cioè entro domenica 13 ottobre 2013.**

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra scada senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, potrà adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che saranno presentate.

§ 16. Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione, per quanto riguarda l'esame della candidatura, sono le seguenti:

I. ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE.

Come prima operazione la Commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, se la lista, con le relative candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, sia stata presentata entro il termine previsto dall'art. 33, comma 13, della legge regionale 4/1995.

Detto termine è compreso tra le ore otto del trentesimo giorno e le ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione, quindi tra le ore 8 di venerdì 11 ottobre e le ore 12 di sabato 12 ottobre 2013.

La Commissione, qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida escludendola dalla competizione elettorale.

II. VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

Le candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate e sottoscritte da un certo numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il numero di firme di sottoscrizione, di seguito indicate, sono determinate dall'art. 33, comma 1, della legge regionale 4/1995: da non meno di 5 e da non più di 8, nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

Pertanto, la Commissione dovrà accertare:

a) che le firme dei sottoscrittori siano state apposte su moduli riportanti il contrassegno di lista;
b) che la sottoscrizione della lista, sui citati moduli, contenga:
   - il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
   - la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
   - la descrizione del contrassegno;
c) il numero delle firme dei sottoscrittori e che per ognuno di essi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
d) che le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate.

La Commissione dovrà ricusare le liste, le cui firme di sottoscrizione non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La Commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia autenticata e quelli che avessero sottoscritto la presentazione di altra lista presentata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di sottoscrittori inferiore a quello prescritto, dovrà essere ricusata.

Tuttavia, se la lista è stata presentata con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, sempreché la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature. La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III. ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente la Commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati.

Innanzitutto la Commissione dovrà accertare che ogni lista presenti un candidato alla carica di sindaco ed un candidato alla carica di vice sindaco. Dopo di che, essa dovrà controllare che il numero di candidati alla carica di consigliere comunale sia quello prescritto dall'art. 32 della legge regionale 4/1995, e cioè non meno di 5 e non più di 11, nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

Quando i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista fossero in numero inferiore al limite minimo sopra indicato, la lista dovrà essere ricusata.

Se la lista dovesse contenere, invece, un numero di candidati alla carica di consigliere comunale superiore al massimo consentito, la Commissione provvederà a ridurre tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 35, comma 1, lett. e), della legge regionale 4/1995).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione che il candidato:

- non ha accettato altra candidatura in liste presentate nel Comune o in altro Comune;
- non riveste, al momento della candidatura, la carica di sindaco o di consigliere in altro Comune;

- non si trova in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 58 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare per i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, la dichiarazione di accettazione alla candidatura, dovrà inoltre contenere:

- la reciproca dichiarazione di collegamento;
- l'indicazione del contrassegno della lista.

La Commissione dovrà, inoltre, accertare che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nei manifesti e nelle schede.

c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La Commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati sono stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

I candidati sprovvisti del predetto requisito o per i quali non è stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

Sarà consentita, tuttavia, la successiva produzione dei documenti in parola, come anche di singoli atti relativi alle liste dei candidati che risultassero mancanti, prima dello scadere del termine di presentazione delle liste.

d) Esame della documentazione prevista per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea candidati a consigliere comunale.

La Commissione verificherà per tutti i cittadini dell'Unione candidati alla carica di consigliere comunale la regolarità dei seguenti documenti, oltre a quelli richiesti per i cittadini italiani:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Tale operazione si rende necessaria al fine di provvedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni disposte dalla Commissione, la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.

IV. ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

La Commissione esaminerà, quindi, i contrassegni di lista, ricusando:

- i contrassegni che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o movimenti o gruppi politici o con contrassegno di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato il contrassegno, la Commissione ne dà notizia agli interessati, assegnando loro un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Se il nuovo contrassegno non sarà presentato o se non dovesse rispondere alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

V. ESAME DELLE DICHIARAZIONI DELLE PERSONE CHE PRESENTANO UNA LISTA IN NOME E PER CONTO DI UN PARTITO O MOVIMENTO O GRUPPO POLITICO AVENTE UN CONTRASSEGNO TRADIZIONALE.

Se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo occorre una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito, gruppo politico o movimento stesso.

Mancando tale dichiarazione, o se la stessa non viene presentata in tempo utile, la Commissione dovrà ricusare la lista e le collegate candidature.

VI. NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione deve tornare a riunirsi entro il ventiseiesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro **martedì 15 ottobre 2013**, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate, e ammettere i nuovi documenti e deliberare, seduta stante, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

VII. SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E COLLEGATO VICE SINDACO - SORTEGGIO DELLE LISTE.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le candidature e a tutte le liste ammesse nel Comune, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione, mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, di un numero progressivo da attribuire, secondo quanto appresso precisato:

a) nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il sorteggio viene effettuato esclusivamente tra i vari candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Il numero progressivo così attribuito ai candidati sarà ripreso sulla scheda di votazione e sul manifesto dei candidati;
b) in caso di ballottaggio il sorteggio dovrà essere effettuato tra i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e collegato vice Sindaco, partecipanti al ballottaggio stesso.

La Commissione assegna quindi un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine di iscrizione.

§ 17. Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al Sindaco ed al Presidente della Regione.

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate immediatamente al Sindaco a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione e per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Presidente della Regione per la realizzazione delle schede per la votazione.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni popolari, si ritiene necessario che la riproduzione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Sindaco ed al Presidente della Regione sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente della Commissione: tali comunicazioni dovranno portare in calce l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature, e recare la firma del Presidente della Commissione.

Analogamente, la Commissione invierà al Sindaco ed al Presidente della Regione un esemplare dei contrassegni delle liste sia nel formato di cm. 10, sia nel formato di cm. 3.

§ 18. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.

La Commissione, a norma dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 4/1995, deve, infine, entro il giovedì precedente il giorno fissato per la votazione (giovedì 7 novembre 2013), comunicare al Sindaco i nominativi dei delegati (effettivo e supplente) delle liste ammesse.

È indispensabile che il Sindaco del Comune sia a conoscenza dei nominativi dei delegati in quanto gli stessi, con dichiarazione debitamente autenticata, sono autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

Dette designazioni devono essere successivamente consegnate, dal Segretario comunale o dai delegati stessi, ai rispettivi presidenti dei seggi elettorali.

CAPITOLO IV
TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 19. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 4/1995 dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di Sindaco (e collegato vice Sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data del primo turno e quindi domenica 24 novembre 2013.

§ 20. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, il Presidente della sezione, nel caso di Comuni con sezione unica trasmette alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

La Commissione provvederà immediatamente al sorteggio fra i candidati interessati al ballottaggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al sindaco del Comune interessato.

ALLEGATI

Modelli occorrenti
per la presentazione
delle candidature per i Comuni
con popolazione sino a 500 abitanti

MOD. 001/EC
ELENCO DOCUMENTAZIONE
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
(PER COMUNI SINO A 500 ABITANTI)

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2013

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 500 ABITANTI

Le liste devono essere presentate alla Segreteria del Comune **dalle ore 8 di venerdì 11 ottobre alle ore 12 di sabato 12 ottobre 2013** (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Documentazione:

— **dichiarazione di presentazione della lista;**

— **lista dei candidati con le firme di sottoscrizione.** La lista deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 8 sottoscrittori. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, *le firme di sottoscrizione e le relative autenticazioni sono **nulle** se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;*

— **contrassegno di lista in bianco e nero o a colori**. Tre esemplari con diametro di circa cm. 10 e tre esemplari con diametro di circa cm. 3;

— **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** del candidato alla carica di Sindaco, del candidato alla carica di vice Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere comunale;

— **certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte** per i candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

— **dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza**, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea);

— **un attestato**, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea);

— **accettazione della candidatura** alla carica di Sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;

— **accettazione della candidatura** alla carica di vice Sindaco (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;

— **accettazione della candidatura** alla carica di Consigliere comunale (art. 33, comma 8, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) con la firma debitamente autenticata;

— **il programma amministrativo** della lista da pubblicare all'Albo pretorio;

— **se la lista presenta un contrassegno tradizionalmente usato da un partito**, movimento o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo **occorre una dichiarazione** sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito, gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito, gruppo politico o movimento stesso.

MOD. 002/EC
PRESENTAZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DELLA LISTA (COMUNI SINO A 500 ABITANTI)

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO E DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 500 ABITANTI

Contrassegno

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di _____ _____ in numero di _____ risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute nel foglio allegato, dichiarano di presentare, per l'elezione che si svolgerà domenica 10 novembre 2013:

a) il candidato Sig. _____
nato a _____ il _____alla carica di Sindaco;

b) il candidato Sig. _____
nato a _____ il _____ alla carica di Vice Sindaco;

c) una lista di n. _____ candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....
9	.....
10	.....
11	.....

La lista si contraddistingue con il contrassegno:

_____

_____

_____

Indicano il Sig. _____nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ _____ quale delegato effettivo ed il Sig. _____ _____nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ quale delegato supplente, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco e collegato Vice Sindaco ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Adunanza dei presidenti di seggio.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;

b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Vice Sindaco, firmata e autenticata;

c) numero _____dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate;

d) numero _____certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco, il candidato alla carica di Vice Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

e) numero _____certificati attestanti che i candidati alla carica di Consigliere comunale (cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi Comune della Repubblica;

f) numero _____dichiarazioni contenenti l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine dei candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

g) numero _____attestati da cui risulta che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine dei candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

h) il modello del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori, in tre esemplari con diametro di circa cm. 10 e tre esemplari con diametro di circa cm. 3;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio;

l) dichiarazione sottoscritta dal Sig. _____ in qualità di _____attestante che la lista e le candidature sono presentate in nome e per conto del _____ _____.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. _____ _____dimorante in_____.

_____ addì _____ / 2013.

STAMPATO MOD. 002a/EC
SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA
(COMUNI SINO A 500 ABITANTI)

SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 500 ABITANTI

Contrassegno

Elenco dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno _____
_____
_____per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del consiglio comunale del Comune di _____
_____ che si svolgerà domenica 10 novembre 2013.

La lista dei candidati, in numero di _____, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata con le candidature alla carica di Sindaco del Sig. _____
_____e alla carica di Vice Sindaco del Sig. _____
_____.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....
9	.....
10	.....
11	.....

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____

Si informa che i dati personali raccolti nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, verranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 5 febbraio 1995, n. 4 e trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.
I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La firma apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

STAMPATO MOD. 003/EC
ACCETTAZIONE CANDIDATURA SINDACO COMUNI SINO A 500 ABITANTI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO PER I COMUNI SINO A 500 ABITANTI

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____
_____
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ____
_____
per l'elezione che si svolgerà domenica 10 novembre 2013 nella lista recante il contrassegno_____
_____
_____

Il sottoscritto dichiara, altresì:

— di essere collegato al Sig. _____
nato a _____ il _____,
candidato alla carica di Vice Sindaco;

— di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;

— di non rivestire attualmente la carica di Sindaco, di Vice Sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune;

— di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

_____ addì _____

_____
Firma autenticata

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

STAMPATO MOD. 004/EC
ACCETTAZIONE CANDIDATURA VICE SINDACO COMUNI SINO A 500 ABITANTI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE SINDACO PER I COMUNI SINO A 500 ABITANTI

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ residente in _____
_____
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Vice Sindaco del Comune di
_____
per l'elezione che si svolgerà domenica 10 novembre 2013 nella lista recante il contrassegno_____
_____
_____

Il sottoscritto dichiara, altresì:

— di essere collegato al Sig. _____ nato a _____ il _____, candidato alla carica di Sindaco;

— di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;

— di non rivestire attualmente la carica di Sindaco, di Vice Sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune;

— di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

_____ addì _____

_____
Firma autenticata

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

STAMPATO MOD. 005/EC
ACCETTAZIONE CANDIDATURA CONSIGLIERE COMUNI SINO A 500 ABITANTI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI SINO A 500 ABITANTI

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____ residente in _____

_____

dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno_____

_____

_____

per l'elezione di n. 11 consiglieri per il Comune di _____

_____ che si svolgerà domenica 10 novembre 2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

— di non aver accettato altra candidatura in liste presentate in questo o in altro Comune;

— di non rivestire attualmente la carica di Sindaco, di Vice Sindaco, di consigliere comunale o di assessore comunale in altro Comune;

— di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

_____ addì _____

_____

Firma autenticata

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

STAMPATO MOD. 005a/EC
DICHIARAZIONE CITTADINO STRANIERO
COMUNI SINO A 500 ABITANTI

DICHIARAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER I COMUNI SINO A 500 ABITANTI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

candidato alla carica di Consigliere comunale per il Comune di _____

_____ per l'elezione che si svolgerà domenica 10 novembre 2013.

DICHIARA

— di essere cittadino _____;

— di essere residente nel Comune di _____

in Via_____;

— di avere in _____ (Stato di origine) il

seguente indirizzo _____

_____

_____

_____

_____.

_____ addì _____

_____

Firma autenticata

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

MOD. 006/EC
VERBALE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE COMUNI SINO A 500 ABITANTI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2013

COMUNE DI

_____

VERBALE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 500 ABITANTI

L'anno 2013, il giorno_____del mese di _____ alle ore _____ viene depositata dal Sig. _____ _____, nella Segreteria di questo Comune, la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Sindaco del Sig. _____ _____ nato a _____ il _____, alla carica di Vice Sindaco del Sig. _____ _____ nato a _____ il _____ e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, per l'elezione di domenica 10 novembre 2013, recante il contrassegno _____
_____
_____
_____.

La lista comprende numero _____ candidati ed è sottoscritta da numero _____ elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, la cui popolazione al 31 dicembre 2011 è di _____abitanti.

Alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata, inoltre, la seguente documentazione:

1) modulo di sottoscrizione della lista da parte di numero _____ elettori;

2) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco;

3) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Vice Sindaco;

4) numero _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale;

5) numero _____ certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica del candidato alla carica di Sindaco, del candidato alla carica di Vice Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere comunale;

6) numero _____ certificati di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un qualsiasi Comune della Repubblica per i candidati

alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

7) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (per i candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea);

8) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, da cui risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (per i candidati alla carica di Consigliere comunale cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea);

9) tre esemplari del contrassegno di lista in bianco e nero o a colori del diametro di circa cm. 10 e tre del diametro di circa cm. 3;

10) il programma amministrativo della lista da affiggere all'Albo pretorio;

11) attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o di un movimento o di un gruppo politico rappresentato nel Consiglio regionale o in una delle due Camere del Parlamento o nel Parlamento europeo;

12) l'eventuale indicazione della caratterizzazione politica della lista.

La dichiarazione di presentazione della lista contiene la designazione a delegato effettivo del Sig. _____

_____

e a delegato supplente del Sig. _____

_____.

Alla lista viene assegnato provvisoriamente il numero _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESENTATORE

_____ _____

Bollo del Comune

Modelli di manifesti dei candidati

STAMPATO MOD. 032/EC
MANIFESTO CANDIDATI
COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI

COMUNE DI

_____

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e di n. ____ consiglieri comunali, che avrà luogo domenica 10 novembre 2013.

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3
COGNOME Nome Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)	**COGNOME Nome** Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)	**COGNOME Nome** Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita (CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO)
COGNOME Nome Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita	**COGNOME Nome** Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita	**COGNOME Nome** Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita **COGNOME Nome** Luogo e data di nascita ....

Data

Il Sindaco

Modelli di manifesti
di avvenuta proclamazione degli eletti

MOD. 034/EC
MANIFESTO PROCLAMAZIONE ELETTI
COMUNI FINO A 500 ABITANTI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI

_____

Visto l'art. 70 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 "Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del consiglio comunale";
Visto il verbale delle operazioni elettorali per la parte che si riferisce ai risultati finali delle medesime in seguito alle operazioni di scrutinio;

rende noto che sono stati proclamati eletti:

alla carica di Sindaco: **COGNOME Nome;**
alla carica di vice Sindaco: **COGNOME Nome;**
alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

LISTA	CANDIDATI ELETTI
N._____ **(Descrizione del contrassegno)** collegata al candidato eletto sindaco ed al candidato eletto vice sindaco	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome 4 - COGNOME Nome 5 - COGNOME Nome 6 - COGNOME Nome 7 - COGNOME Nome
N._____ **(Descrizione del contrassegno)**	1 - COGNOME Nome 2 - COGNOME Nome 3 - COGNOME Nome
N._____ **(Descrizione del contrassegno)**	1 - COGNOME Nome

Data

Il Sindaco

Indice

INDICE

PREMESSA 3

Capitolo I - Preparazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

§ 1. Elenco dei documenti necessari.....5

§ 2. Dichiarazione di presentazione della lista. 5

§ 3. Lista dei Candidati. 6

§ 4. Moduli di sottoscrizione della lista.....6

§ 5. Modello del contrassegno di lista. 7

§ 6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature.....8

§ 7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori. 10

§ 8. Programma amministrativo della lista. 10

§ 9. Eventuale attestazione di presentazione della lista in nome e per conto di un partito o movimento o gruppo politico già rappresentato in organi istituzionali.....11

§ 10. Candidature di cittadini comunitari. 11

§ 11. Esenzione dalle tasse di bollo. 11

Capitolo II - Presentazione delle candidature presso la segreteria del Comune

§ 12. Termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature 12

§ 13. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature 12

Capitolo III - Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale

§ 14. Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale - Intervento della sottocommissione.....14

§ 15. Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature. 14

§ 16. Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.....15

§ 17. Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al sindaco ed al Presidente della Regione. 19

§ 18. Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista. 20

Capitolo IV - Turno di ballottaggio

§ 19. Ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 21

§ 20. Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio. 21

ALLEGATI

Modelli occorrenti per la presentazione delle candidature per i Comuni con popolazione sino a 500 abitanti dal mod. n. 001/EC al n. 006/EC 25

Modelli di manifesti dei candidati.....45

Modelli di manifesti di avvenuta proclamazione degli eletti 49